



# CORTE DEI CONTI

---

SEZIONE GIURISDIZIONALE  
PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

## INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2021

RELAZIONE DEL PRESIDENTE  
**Tammaro Maiello**

BOLOGNA, 26 FEBBRAIO 2021



CORTE DEI CONTI

## INDICE

Saluti alle Autorità.....	3
1) LE MISURE ORGANIZZATIVE ADOTTATE A CAUSA DEL COVID-19.....	5
2) LE NORME PIU' IMPORTANTI EMANATE NEL 2020.....	11
3) SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE RELATIVE ALLA CORTE DEI CONTI.....	16
4) SENTENZE DELLE SEZIONI RIUNITE DELLA CORTE DEI CONTI.....	18
5) SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE RELATIVE ALLA CORTE DEI CONTI.....	19
6) SENTENZE DELLA SEZIONE EMILIA ROMAGNA (RESPONSABILITÀ) .....	21
7) SENTENZE DELLA SEZIONE EMILIA ROMAGNA (PENSIONISTICA) .....	25
8) RITI ALTERNATIVI - RISULTATI CONSEGUITI.....	27
8.1) RITI ALTERNATIVI - ASPETTI INNOVATIVI .....	30
8.2) ULTERIORI CONSIDERAZIONI E PROPOSTE PER I RITI ALTERNATIVI .....	31
9) CONTI GIUDIZIALI .....	32
10) CONCLUSIONI .....	34
TABELLE STATISTICHE.....	38
PROSPETTI SINOTTICI ED ISTOGRAMMI RIEPILOGATIVI.....	48

## Saluti alle Autorità

Porgo i più cordiali saluti di benvenuto ed un sentito ringraziamento alle Autorità religiose, istituzionali, civili e militari che hanno aderito alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario di questa Sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna, testimoniando ancora una volta il prestigio e l'importanza della Corte dei conti.

Dal 1° settembre 2020, prima come Presidente di Sezione aggiunto e poi in qualità di titolare della funzione, al posto del Presidente Fino che, saluto e ringrazio, per la stima e la cordialità con cui mi ha accolto, ho l'onore di rappresentare la Corte dei conti, prima magistratura istituita dopo l'unità d'Italia, in una delle più importanti regioni italiane, per storia, arte, cultura, religione, tradizioni e laboriosità, come riconosciuto nel rapporto *"European Cities & Regions of the Future 2018/2019"* che ha inserito l'Emilia-Romagna tra le Top 10 regioni del sud Europa.

La Costituzione ha attribuito e riconosciuto alla Corte dei conti la funzione di garante dell'interesse pubblico e di tutela dell'erario, sia attraverso l'uniformità, la regolarità e la legalità dei bilanci, ma anche attraverso un'effettiva e concreta tutela giudiziale, sanzionando gli illeciti contabili, lo sperpero di pubblico danaro, la *"mala gestio"*, nel rispetto dei principi del giusto processo (art. 111 Cost.), recepiti dal Codice di giustizia contabile.

Le due missioni intestate alla Corte dei conti, controllo e giurisdizione, mirano congiuntamente ad assicurare ai cittadini l'uso corretto di quanto essi versano con il prelievo fiscale per il necessario funzionamento della Pubblica Amministrazione, garantendo che le norme e le scelte politiche in tema di gestioni pubbliche siano puntualmente adempiute dalle Amministrazioni.

Da qui l'importanza e la rilevanza di tutte le funzioni dell'Istituto, in particolare quella giurisdizionale in materia di responsabilità erariale,

pensionistica, conti giudiziali e restanti procedimenti previsti dal codice di giustizia contabile, per i quali, ne sono certo, è fondamentale la necessaria, tempestiva e fattiva collaborazione di tutte le Amministrazioni presenti sul territorio regionale, anche con l'apporto dell'informatica.

Nonostante la grave emergenza sanitaria in atto, sono convinto che grazie al confronto, al dialogo ed alla collaborazione istituzionale, si potrà operare proficuamente nell'interesse generale e per il bene dei cittadini.

La cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario - analogamente a quanto avviene per le altre Magistrature - costituisce l'occasione per illustrare i risultati conseguiti dall'attività giudiziaria contabile nell'anno appena trascorso, prevede che il Presidente della Sezione giurisdizionale svolga per primo la sua relazione in forma scritta, nel rispetto della deontologia giudiziaria e della terzietà del Collegio, composto da tutti i Magistrati assegnati a questa Sezione, illustrando, nell'anno appena concluso, le innovazioni legislative che hanno riguardato la Corte dei conti e le pronunce giurisprudenziali più significative emesse in materia di responsabilità erariale contabile e pensionistica.

Al riguardo saranno evidenziate le innovazioni tecniche organizzative della Sezione conseguenti agli effetti della pandemia da Covid-19 nonché i risultati conseguiti nel 2020, superiori a quelli del 2019.

## 1) LE MISURE ORGANIZZATIVE ADOTTATE A CAUSA DEL COVID-19

Anche l'attività della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Emilia-Romagna è stata condizionata, nel corso del 2020, dall'emergenza dovuta alla pandemia da SARS-Co-V2 (COVID-19).

L'improvviso arrivo della pandemia e la necessità di adottare nell'immediato le prime misure ha portato all'adozione di una miriade di provvedimenti normativi (decreti-legge, DPCM, ordinanze etc.) non sempre coordinati fra loro. Tuttavia, l'Istituto non ha subito alcun blocco totale delle attività.

### **La Corte dei conti è stata resiliente.**

In fisica il termine indica *“la capacità di un materiale di conservare, mantenere o recuperare la propria struttura dopo aver subito una deformazione o uno schiacciamento, di restituire l'energia assorbita in un'interazione ritornando allo stato di partenza”*.

Il termine - dal latino *resalio* che significa saltare indietro, rimbalzare, risalire sulla barca capovolta dalle onde del mare - indica la capacità di riorganizzazione del proprio modus operandi trasformando un evento doloroso da negativo in positivo con un processo di apprendimento e di crescita.

Con l'emergenza COVID-19 il nostro tradizionale modo di lavorare è cambiato. I tradizionali moduli organizzativi sono stati profondamente modificati ed abbiamo cominciato a familiarizzare con nuovi termini, prima del COVID-19, quasi del tutto sconosciuti:

- *cloud*;
- *smart working*;
- *conference call*;
- *smart learning*.

Ma la Corte dei conti è stata pronta a recepire tale cambiamento.

Infatti, poco prima che scoppiasse l'epidemia l'Istituto aveva già trasferito sul "Cloud" (nuvola) 16 anni di dati, di protocolli, oltre 10 milioni di documenti confermandosi all'avanguardia nel processo di transizione digitale.

L'ultima migrazione compiuta dalla magistratura contabile – già pioniere nell'adozione di un approccio *cloud first*, in anticipo sugli standard raccomandati dal primo Piano triennale nel 2017 – ha riguardato la gestione dei sistemi di protocollazione. Un passaggio realizzato poco prima del *lockdown* nazionale e per il quale ha puntato sulla modalità SaaS (*software as a service*), che vuol dire: applicativo accessibile da qualsiasi dispositivo.

La completa dematerializzazione dei dati ha consentito ai magistrati ed al personale amministrativo di passare in modalità *smartworking* in meno di 48 ore nel pieno della pandemia, senza compromettere le attività.

In attuazione del D.P.C.M. 8 marzo 2020, la trattazione dei giudizi presso questa Sezione è stata rinviata dal Presidente Donato Maria Fino a nuovo ruolo fino al 31 maggio 2020 (decreto presidenziale del 9 marzo 2020), termine poi prorogato al 31 luglio 2020 (decreto presidenziale del 6 maggio 2020) per i giudizi di responsabilità.

Dopo un primo ritorno alla normalità a partire dal mese di settembre 2020, a fronte della diffusione ed aumento del contagio (fine ottobre) ed allo scopo di non sospendere l'attività giurisdizionale, ho disposto (decreto presidenziale del 4 novembre 2020, adottato in attuazione dell'art. 85, c. 8 *bis*, decreto legge 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) che le udienze in presenza della Sezione giurisdizionale per la regione Emilia Romagna siano sostituite con quelle in modalità da remoto, secondo le indicazioni fornite dalla DGSIA della Corte dei conti con note del 17 aprile 2020 e 7 maggio 2020, fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale da COVID-19.

Inoltre, al fine di eliminare l'arretrato delle udienze sospese da marzo a luglio dello scorso anno, a partire da settembre 2020 ho introdotto nuove modalità organizzative delle udienze che hanno consentito di:

- recuperare entro marzo 2021 tutti i giudizi rinviati da marzo a luglio 2020 causa Covid-19, con il raddoppio delle udienze mensili dei giudizi di responsabilità, prevedendo la formazione di doppi collegi;
- poter svolgere le udienze programmate a partire da novembre 2020 in modalità da remoto (modalità TEAMS) previa acquisizione del consenso degli avvocati, assicurando in ogni udienza la regolarità del collegamento audio video con tutte le parti, la capacità di interlocuzione delle stesse con il collegio, ed il principio del contraddittorio, confermato dai partecipanti con formali dichiarazioni acquisite ai verbali di udienza.

In tal modo si è contemperato sia la normativa volta a prevenire la diffusione del contagio, e sia l'esigenza di evitare la sospensione o il rinvio delle udienze, così garantendo la regolarità e la celerità della giustizia.

Per questo va il mio ringraziamento agli Ordini Forensi della Regione e agli avvocati che, prestando il loro consenso, hanno permesso l'espletamento delle udienze in una nuova modalità, fermo restando la tutela del principio del contraddittorio ed il diritto di difesa dei loro assistiti, nonché ai Procuratori che hanno partecipato alle udienze ed ai segretari di udienza che le hanno organizzate anche con prove di collegamento con le parti prima della celebrazione delle udienze.

\*\*\*\*\*

Inoltre, mi corre l'obbligo di ringraziare i colleghi magistrati ed amministrativi della Sezione che hanno contribuito ad una maggiore produttività della Sezione nel 2020, migliorando i risultati ottenuti nel 2019, come si illustrerà nel corso della presente relazione con rinvio alle relative

tabelle statistiche.

Invero, nonostante il periodo di sospensione da marzo 2020 in poi, causa Covid19, la Sezione del 2020 ha migliorato i risultati raggiunti nel 2019, anche grazie all'arrivo dal 4.6.2020 di un nuovo magistrato, primo classificato all'ultimo concorso.

Infatti, grazie all'elevato impegno ed alto senso di responsabilità dei colleghi magistrati e del personale amministrativo della Sezione nel 2020 sono stati emessi 20 provvedimenti in più rispetto al 2019 come riportato nella seguente tabella:

ANNO	SENTENZE	ORDIN. IN UDIENZA	ORDIN. FUORI UDIENZA	DECRETI	TOTALE	+/-
2019	214	48 * * n. 3 ord. a verb.	12	17	291	
2020	217	43	14	37* *10 decreti in udienza	311	+20

Inoltre, va rimarcato che nell'ultimo quadrimestre (sett-ott-nov-dic) del 2020 sono stati emessi dalla Sezione n. 167 provvedimenti pari al 53,69% del totale annuo (n. 311):

3° QUADR. 2020	PROVVEDIMENTI RESPONSABILITÀ	PROVVEDIMENTI PENSIONISTICA	PROVVEDIMENTI IST. DI PARTE E RESE DI CONTO	TOTALE
	44	122	1	167
1° e 2° QUADR. 2020	25	95	24	144
<b>Totale</b>	<b>69</b>	<b>217</b>	<b>25</b>	<b>311</b>

Tale notevole risultato è stato ottenuto grazie:

- ad un maggiore utilizzo degli strumenti informatici messi a disposizione dalla DGSIA del Segretariato Generale della Corte dei conti;
- alla rideterminazione della pianta organica del personale amministrativo della

**Sezione** con l'obiettivo di colmare nel 2021 i vuoti di organico, in attesa dei concorsi, con le procedure di mobilità mediante comando di funzionari provenienti da altre Amministrazioni site nella regione Emilia-Romagna, e quindi espletare al meglio le competenze e gli adempimenti istituzionali di questa Sezione.

Nell'ultimo quadrimestre del 2020 è stata completata l'assegnazione al personale della Sezione di pc (lap top) portatili che ha consentito e facilitato il lavoro in *smart working*.

Va rimarcato che questa Sezione è all'avanguardia in materia di strumenti ed applicativi informatici. Non solo i fascicoli relativi ai giudizi di contabilità ma anche quelli pensionistici sono tutti digitalizzati ed acquisiti a GIUDICO.

Tale progetto (Giustizia Digitale Contabile) consiste nella realizzazione di un sistema informativo della Corte dei conti finalizzato alla completa dematerializzazione dei giudizi che si svolgono dinanzi alle Sezioni giurisdizionali della Corte, finalizzato all'introduzione del processo telematico contabile attraverso:

- la revisione e la reingegnerizzazione dei flussi di lavoro;
- la dematerializzazione del processo contabile, come per le altre giurisdizioni;
- la digitalizzazione del processo di archiviazione e conservazione della documentazione.

Il servizio potrà essere utilizzato, previa identificazione, direttamente da vari utenti:

- ❖ avvocati, che potranno accedere dall'esterno per il deposito e la consultazione della documentazione;
- ❖ amministrazioni, che potranno inviare e ricevere documentazione digitale;
- ❖ magistrati, che saranno in grado di gestire la documentazione dematerializzata e accedere al sistema in mobilità;
- ❖ personale della Corte in grado di gestire la documentazione dematerializzata.

A tal fine, nell'ambito della reingegnerizzazione del sistema informativo della giustizia digitale contabile "(GiuDiCo)", in attuazione dell'art. 6 del codice della giustizia contabile, la Corte dei conti ha reso disponibile agli avvocati una nuova versione della piattaforma telematica per la visualizzazione e l'estrazione di copia dei

documenti informatici contenuti nei fascicoli di causa "*consultazione Fascicolo On Line (FOL)*".

In tale piattaforma è prevista una sezione dedicata alle notificazioni e comunicazioni di atti contenenti particolari categorie di dati personali, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 16, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Lo strumento di autenticazione utilizzato sarà quello del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) di cui al vigente art. 64, comma 2-quater, del codice dell'amministrazione digitale (CAD), rimandando ad un secondo momento la possibilità di eventuale autenticazione anche con carta di identità elettronica ovvero carta nazionale dei servizi. Gli avvocati che intendano fruire dell'accesso on line ai fascicoli della Corte dei conti dovranno dunque dotarsi dell'identità digitale (SPID).

Una volta autenticatosi al sistema mediante la propria identità digitale (SPID), ciascun legale avrà la possibilità di visionare e scaricare copia dei documenti informatici contenuti nei fascicoli on line dei giudizi per i quali, al sistema stesso, risulta registrata una procura a suo nome. Grazie all'impegno ed alla preparazione del personale amministrativo questa Sezione è in grado di poter sostituire da subito i registri cartacei con quelli informatici in applicazione dell'art. 6<sup>1</sup> del Codice della giustizia contabile.

---

<sup>1</sup> Art. 6 (*Digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attività*) del Codice della giustizia contabile decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e correttivo del decreto legislativo 7 ottobre 2019, n. 114:

1. I giudizi dinanzi alla Corte dei conti sono svolti mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
2. Gli atti processuali, i registri, i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari, dei difensori, delle parti e dei terzi sono previsti quali documenti informatici e sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, purché sia garantita la riferibilità soggettiva e l'integrità dei contenuti, in conformità ai principi stabiliti nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. I decreti di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni, che stabiliscono indicazioni tecniche, operative e temporali, disciplinano, in particolare, le modalità per la tenuta informatica dei registri, per l'effettuazione delle comunicazioni e notificazioni mediante posta elettronica certificata o altri strumenti di comunicazione telematica, le modalità di autenticazione degli utenti e di accesso al fascicolo processuale informatico, nonché le specifiche per la sottoscrizione in forma digitale degli atti e dei provvedimenti del giudice e per la formazione, il deposito, lo scambio e l'estrazione di copia di atti processuali digitali, con garanzia di riferibilità soggettiva, integrità dei contenuti e riservatezza dei dati personali.
4. Il pubblico ministero contabile e le parti possono effettuare, in conformità ai decreti di cui al comma 3, le notificazioni degli atti direttamente agli indirizzi di posta elettronica certificata contenuti in pubblici elenchi o registri.
5. Si applicano, ove non previsto diversamente, le disposizioni di legge e le regole tecniche relative al processo civile telematico.

## 2) LE NORME PIU' IMPORTANTI EMANATE NEL 2020

### 1) Il decreto-legge n. 76/2020 convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120

“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020), relativamente alle funzioni della Corte dei conti, **ha introdotto nuove norme in materia di stabilità finanziaria degli enti locali, responsabilità erariale e controllo.**

#### All’ art. 17 (Stabilità finanziaria degli enti locali)

Al comma terzo viene previsto che:

*“il comma 7 dell’articolo 243-quater<sup>2</sup> del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, trova applicazione, limitatamente all’accertamento da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019 o dal 2020, avendo quale riferimento il piano eventualmente riformulato o rimodulato, deliberato dall’ente locale in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020.*

*Gli eventuali procedimenti in corso, unitamente all’efficacia degli eventuali provvedimenti già adottati, sono sospesi fino all’approvazione o al diniego della rimodulazione o riformulazione deliberata dall’ente locale”.*

Le disposizioni introdotte dall’art. 17 sono inserite nel contesto degli interventi normativi rivolti alla mitigazione degli effetti prodotti dall’emergenza sanitaria sui bilanci degli enti locali e fanno seguito alle sospensioni dei termini disposte dalla normativa emergenziale.

#### Art. 21 (responsabilità erariale)

In materia di responsabilità l’art. 21<sup>3</sup> prevede infatti due misure: una chiarificatrice

---

<sup>2</sup> Art. 243-quater comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

*La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all’articolo 243 bis, comma 5, il diniego dell’approvazione del piano, l’accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell’ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l’applicazione dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l’assegnazione al Consiglio dell’ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.*

<sup>3</sup> Art. 21 della legge 11 settembre 2020, n. 120:

1. All’articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «*La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso.*».

ed un'altra che limita l'efficacia della disposizione fino al 31 dicembre 2021:

- a) il primo comma dell'art. 21 - nell'aggiungere un periodo all'art. 1, comma 1, della legge n. 20 del 1994, contenente la disciplina generale in materia di responsabilità erariale - precisa che *"la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso"*;
- b) il secondo comma del citato art. 21, allorché limita, per i fatti commessi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2021, al solo dolo la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti per quanto attiene alla produzione dei danni conseguenti alla condotta attiva del dipendente pubblico. Tale limitazione è espressamente esclusa per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente; ciò al fine di sanzionare i comportamenti omissivi o inerti dei funzionari.

Circa l'applicabilità temporale di tale norma (art. 21 del decreto-legge n. 76/2020 del 16 luglio 2020 pubblicato nella G.U. n. 178 del 16-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 24), la I Sez. Centrale di Appello con sentenza n. 234/2020 del 21.7.2020 ha escluso la possibilità di applicazione retroattiva, trattandosi di una norma di carattere sostanziale, per la quale vige il principio *tempus regit actum* di cui all'art. 11, comma 1, delle disp. prel. cod. civ..

Infatti, in tale sentenza è stato precisato che: *"la novella non si applica ai rapporti sorti antecedentemente alla modifica della norma in questione perché di carattere sostanziale, a differenza dei rapporti processuali che, al contrario, ben possono essere sempre regolati dalla normativa vigente al momento di pubblicazione della norma, indipendentemente dall'epoca di commissione del fatto.*

*In sostanza per le norme di carattere sostanziale, come quella in esame, vige il principio di cui all'art. 11, c. 1, delle disp. prel. cod. civ. (tempus regit actum).*

---

*2. Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.*

## **Art. 22 (Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale)**

Con l'art. 22<sup>4</sup> viene introdotta una nuova forma di controllo concomitante della Corte dei conti, anche su richiesta del Governo o delle competenti commissioni parlamentari, sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale.

L'eventuale accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi secondo le vigenti procedure amministrative e contabili, è immediatamente trasmesso all'amministrazione competente ai fini della responsabilità dirigenziale.

## **Art. 23<sup>5</sup> (Modifiche all'articolo 323 del Codice penale)**

Viene definita in maniera più compiuta la fattispecie di reato, attribuendo rilevanza alla violazione, nello svolgimento delle pubbliche funzioni, non più di qualunque norma di legge o di regolamento bensì di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità.

---

<sup>4</sup> Art.22 della legge 11 settembre 2020, n. 120:

*1. La Corte dei conti, anche a richiesta del Governo o delle competenti Commissioni parlamentari, svolge il controllo concomitante di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale. L'eventuale accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi secondo le vigenti procedure amministrative e contabili, è immediatamente trasmesso all'amministrazione competente ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*

*2. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nell'esercizio della potestà regolamentare autonoma di cui alla vigente normativa, provvede all'individuazione degli uffici competenti e adotta le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.*

<sup>5</sup> All'articolo 323, primo comma, del Codice penale, le parole «di norme di legge o di regolamento,» sono sostituite dalle seguenti: «di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità».

**2) Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77 recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19». (S.O. n. 25/L alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020), ha precisato la natura giuridica del gestore degli impianti ricettivi ed alberghieri tenuto a riscuotere e riversare l'imposta di soggiorno.**

L'art. 180<sup>6</sup> <sup>7</sup> del D.L. n. 34/2020 convertito nella legge n. 77/2020 ha attribuito a detti gestori la qualifica di responsabile d'imposta con obbligo di versamento al comune dell'imposta di soggiorno prelevata all'atto del soggiorno dei clienti presso la propria struttura.

Pertanto, a partire dalla data di entrata in vigore di tale norma, il gestore non è più tenuto alla presentazione del conto giudiziale, fatti salvi i regolamenti comunali emanati in materia, fermo restando la responsabilità erariale in caso di omesso versamento di tale imposta comunale.

---

<sup>6</sup> Art.180 comma 3 della legge 17 luglio 2020 n.77:

All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1 -bis, è inserito il seguente:

«1 -ter: Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.»

<sup>7</sup> Art.180 comma 4 della legge 17 luglio 2020 n.77:

4. All'articolo 4, comma 5 -ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole da «nonché» alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.»

La richiamata modifica normativa, mentre appare aver operato una specifica depenalizzazione della condotta illecita del gestore di struttura alberghiera, nulla ha innovato in ordine alla responsabilità erariale del gestore stesso.

In pratica, il gestore della struttura alberghiera deve provvedere all'incasso della tassa di soggiorno, accantonandola; e poi successivamente deve trasmetterla al Comune.

Il gestore non assume così la veste di sostituto di imposta, bensì quella di responsabile del pagamento, e maneggiando denaro pubblico è tenuto comunque a riversarlo nelle casse dell'ente pubblico (cfr. Cass., sez. VI, 26 marzo 2019, n. 27707, cit.).

Ciò in quanto le somme pagate o da pagare al gestore a titolo di imposta sono fin dal momento della consegna da parte dei soggetti obbligati, *illico et immediate* numerario pubblico e quindi entrano immediatamente nel patrimonio del Comune.

Il responsabile di imposta risponde del pagamento di un tributo (ovvero dell'adempimento di altri obblighi fiscali) unitamente a un altro soggetto nei confronti del quale si sia verificato il presupposto d'imposta (si tratta di una coobbligazione solidale dipendente).

In specie, l'art. 64, comma 3, d.p.r. 29.9.1973 n. 600 sancisce che: *“chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, ha diritto di rivalsa”*. La ratio dell'istituto è determinata dall'esigenza di rendere più agevole e sicura la riscossione.

Si ricorda che la Corte dei conti, ha accertato la responsabilità erariale del notaio, responsabile d'imposta, per avere ommesso di versare le imposte (sentenza n. 749/2016 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana). Né tale norma (art. 180 commi 3 e 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77), in assenza di specifica previsione del legislatore, può avere un'applicazione retroattiva (Corte di Cassazione - 6 sezione penale sentenza n. 30277/2020 del 30.9.2020).

### 3) SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE RELATIVE ALLA CORTE DEI CONTI

Tra le varie sentenze emesse dalla Corte costituzionale nel 2020 relative alle materie di competenza della Corte dei conti si ricordano la:

1) **sentenza n. 61 del 2020 (responsabilità erariale)** con cui il Giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost., del secondo, terzo e quarto periodo del comma 3-quater dell'art. 55-quater del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, poiché il decreto delegato ha introdotto un'autonoma fattispecie di responsabilità amministrativa, prevedendo criteri di computo del **danno all'immagine da falsa attestazione della presenza in servizio**, mediante fissazione di una soglia sanzionatoria inderogabile nel minimo, senza che ciò fosse consentito dalla legge di delega, la quale si limitava a prevedere una disciplina che conferisse certezza e maggiore celerità all'azione disciplinare contro i pubblici dipendenti.

2) **sentenza n. 115 del 2020 (controllo)** con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale all'art. 38, comma 2-ter, del DL n. 34 del 2019 2-ter in riferimento agli articoli 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, della Costituzione, sollevata dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria, in occasione del controllo della modifica del **piano di riequilibrio finanziario pluriennale** del Comune di Reggio Calabria adottato ai sensi della citata normativa.

Invero, la Consulta, solo con riguardo all'art. 38, comma 2-ter, del DL n. 34 del 2019 2-ter, in riferimento agli articoli 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, della Costituzione ha dichiarato il comma illegittimo in quanto nel prevedere che la riproposizione del piano di riequilibrio deve contenere il ricalcolo complessivo del disavanzo (oggetto del piano modificato).

3) **sentenza n. 234/2020 (pensionistica)** in merito ai giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267 e 268, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, (misure di contenimento della spesa

previdenziale disposte dalla legge di bilancio 2019 a carico delle pensioni di elevato importo).

Con tale pronuncia la Consulta ha dichiarato legittimo il **“raffreddamento” della perequazione nonché il contributo di solidarietà** sulle pensioni di un elevato importo **ma solo per la durata di un triennio**.

Invero, la durata quinquennale del prelievo è stata giudicata eccessiva rispetto all’ordinaria proiezione triennale del bilancio di previsione dello Stato e all’estensione nel tempo degli obiettivi perseguiti dalla misura, oltre che non in linea rispetto al limite temporale dell’intervento limitativo della perequazione, fissato nella legge di bilancio. L’intervenuta declaratoria di incostituzionalità comporta la cessazione del prelievo sulle pensioni di elevato importo al 31 dicembre 2021.

#### 4) SENTENZE DELLE SEZIONI RIUNITE DELLA CORTE DEI CONTI

Si segnalano quelle emanate in materia di responsabilità erariale e pensionistica.

##### 1) Sentenza n. 24/QM/2020 depositata il 12/10/2020

In materia di **quantificazione del danno erariale, al netto o al lordo delle ritenute fiscali** Irpef operate a titolo di acconto sugli importi liquidati a tale titolo, in applicazione della regola dei vantaggi di cui all'art. 1, comma 1bis, della legge n. 20/94 le SS.RR. con tale sentenza hanno statuito il principio che:

*“la quantificazione del danno erariale, conseguente all'illecita erogazione di emolumenti in favore di pubblici dipendenti o in favore di soggetti in rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, deve essere effettuata al lordo delle ritenute fiscali IRPEF, operate a titolo di acconto sugli importi liquidati a tale titolo, in applicazione, nel caso di specie, del principio della sussistenza di autonome obbligazioni e non della cd. 'regola dei vantaggi', di cui all'art. 1, comma 1 bis, della legge n. 20 del 1994”.*

##### 2) Sentenza n. 1/QM/2021 depositata il 4/1/2021

In materia di ricorsi di pensioni militari sull'applicazione dell'art. 54 del DPR n. 1092 del 1973 ai militari (esercito, carabinieri etc.) collocati in quiescenza.

Le Sezioni Riunite con la sentenza n. 1/QM/2021, del 4 gennaio 2021, hanno statuito i seguenti principi di diritto, ovvero che:

*“La 'quota retributiva' della pensione da liquidarsi con il sistema 'misto', ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con **applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%**”.*

*“Conseguentemente: l'**aliquota del 44%** non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un'anzianità utile inferiore a 15 anni”.*

Tale sentenza è importante in quanto risultano pendenti presso questa Sezione al 31.12.2020 n. 158 ricorsi ex art. 54 del DPR n. 1092 del 1973 in corso di definizione secondo i principi affermati dalla richiamata sentenza delle Sezioni Riunite n. 1/2021.

## 5) SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE RELATIVE ALLA CORTE DEI CONTI

Si riportano le più significative pronunce emesse dalla Corte Suprema di Cassazione relative alla Corte dei conti.

### 1) Cassazione civile sez. un. - 01/04/2020, n. 7645

Le controversie relative alla responsabilità degli amministratori per danni cagionati al patrimonio della fondazione Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) appartengono alla giurisdizione della Corte dei conti.

Tale Ente - quantunque trasformato in fondazione con personalità giuridica di diritto privato - ha mantenuto un carattere pubblicistico, essendo chiamato a svolgere l'attività istituzionale (che si colloca nel quadro tutelato dall'art. 38 Cost.) di previdenza ed assistenza obbligatoria in favore di una particolare categoria di lavoratori, alla quale si accompagna l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione da parte degli iscritti e, come tale, è sottoposto ad una penetrante vigilanza ministeriale nonché al controllo della Corte dei conti, oltre ad essere qualificato organismo di diritto pubblico e compreso tra le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato.

### 2) Cassazione civile sez. un. - 01/04/2020, n. 7640

Spetta alla Corte dei conti la giurisdizione sul giudizio del PM contabile per il deposito del conto relativo alla gestione del servizio di tickets sanitari al fine di ottenere:

- a) il deposito del conto relativo alla gestione, da parte di una società appaltatrice, del servizio avente ad oggetto la "*contazione giornaliera*" delle somme incassate per tickets sanitari da un'azienda sanitaria locale, nonché il successivo deposito delle stesse somme presso l'istituto tesoriere;
- b) la condanna della società al pagamento di una sanzione pecuniaria ove la società abbia omesso di depositare il conto entro il termine fissato dalla sezione

giurisdizionale regionale della stessa corte (in motivazione, si precisa che la società appaltatrice, svolgendo un servizio che comporta il maneggio di denaro pubblico, com'è quello derivante dal pagamento dei tickets sanitari, riveste le caratteristiche dell'agente contabile di fatto, tenuto, indipendentemente da esplicite previsioni contrattuali, ad esporre la propria gestione mediante la resa del conto giudiziale).

**3) Cassazione civile sez. un. - 09/04/2020, n. 7762**

Il procedimento di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ha una struttura bifasica. Il procedimento di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ha una struttura bifasica, caratterizzato in un primo stadio dall'accertamento delle irregolarità contabili e in un secondo stadio dalla verifica dell'adempimento dell'obbligo per gli enti interessati dell'adozione dei provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

A ciò fa riscontro l'impugnabilità delle deliberazioni adottate all'esito di ciascuna fase, nonché in caso di mancato esercizio della relativa facoltà, l'acquisto di definitività giuridica da parte di tali provvedimenti, che, comportando la conclusione del procedimento, impedisce all'organo di controllo di tornare sulle proprie determinazioni ed all'ente controllato di sollecitarne una rimediazione.

**4) Cassazione civile sez. un. - 14/04/2020, n. 7824**

In materia di giurisdizione della Corte dei conti sulle società in *house* il contenuto delle disposizioni statutarie prevale sulla ricorrenza in fatto dei requisiti.

**5) Cassazione civile sez. un. - 21/07/2020, n. 15490**

Ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale non deve aversi riguardo alla qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico - che può anche essere un privato o un ente pubblico non economico - bensì alla natura del danno e degli scopi perseguiti.

## 6) SENTENZE DELLA SEZIONE EMILIA ROMAGNA (RESPONSABILITÀ)

Nel 2020 sono state emesse e pubblicate dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia Romagna **n. 46 sentenze** complessive tra responsabilità erariale e istanza di parte di cui n. 40 sentenze di condanna al risarcimento all'Erario per complessivi € 9.953.110,59.

Anno 2020					
Sentenze pubblicate responsabilità e istanza di parte					
CONDANNA		ASSOLUZIONI	INAMM.	CESSATA MATERIA	TOTALE
Accoglimento integrale richiesta Procura	Accoglimento parziale richiesta Procura				
<b>25</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>46</b>

Da rimarcare il grande sforzo compiuto nel **terzo quadrimestre del 2020** dalla Sezione che nel depositare **n. 27 sentenze pari al 58,70%** del totale annuo (n. 46) ha ridotto, rispetto al primo quadrimestre, notevolmente i tempi intercorrenti tra la celebrazione delle udienze ed il deposito delle relative decisioni.

SENTENZE DI RESPONSABILITA'									
TEMPI INTERCORSI TRA									
LA DATA DELL'UDIENZA E LA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLE									
SENTENZE									
ANNO 2020									
1 QUADRIMESTRE GEN-FEB-MAR-APR			2 QUADRIMESTRE MAG-GIU-LUG-AGO			3 QUADRIMESTRE SETT-OTT-NOV-DIC			TOTALE SENTENZE
≤ 30 gg	≤ 60 gg	≥ 60 gg	≤ 30 gg	≤ 60 gg	≥ 60 gg	≤ 30 gg	≤ 60 gg	≥ 60 gg	
3	3	13	-	-	-	12	12	3	<b>46</b>
15,79 %	15,79 %	68,42 %	-	-	-	44,44%	44,44%	11,11%	
Totale sentenze 1 quadr. n. 19			-			Totale sentenze 3 quadr. n. 27			
sospensione udienze causa Covid19 da marzo			sospensione udienze causa covid-19			dall' 11 novembre 2020 udienze da remoto			

Le sentenze di condanna hanno riguardato varie categorie di danno all'erario, ed al loro interno diverse tipologie di illeciti contabili, per importi, anche notevoli, arrecati a vari soggetti pubblici e privati danneggiati, come riportato nelle sottoindicate tabelle.

Anno 2020 Sentenze di condanna PER CATEGORIA DI DANNO ERARIALE			
PATRIMONIALE	IMMAGINE	DISSERVIZIO	TOTALE
21	14	5	40

Anno 2020 Sentenze di condanna TIPOLOGIA CAUSA DANNO ERARIALE				
REATI PUBBLICI DIPENDENTI	ASSENTEISMO	ATTIVITA' EXTRA LAVORATIVA	CONTRIBUTI	TOTALE
15	6	4	2	27
DISSESTO	SANITÀ	EQUA RIPARAZIONE (legge Pinto)	CONTENZIOSO	
2	2	2	1	7
GIOCO DEL LOTTO	IMPOSTA DI SOGGIORNO	INCARICHI	INCIDENTI	
1	1	1	1	4
ONERI comunali di costruzione	INDEBITO RIMBORSO SPESE LEGALI (Del. 24.10.27 Sez. Contr.)			
1	1			2
<b>TOTALE</b>				<b>40</b>

Anno 2020 Sentenze di condanna TIPOLOGIA CAUSA DANNO ERARIALE		
N. SENTENZE	TIPOLOGIA DI DANNO	IMPORTO SENTENZA DI CONDANNA
15	Da reati pubblici dipendenti	€ 1.077.803,92
6	Assenteismo	€ 40.797,26
4	Extra attività lavorativa	€ 128.517,55
2	Contributi	€ 288.931,61
2	Dissesto	€ 6.949.808,85
2	Equa riparazione legge pinto	€ 13.805,77
2	Sanità	€ 813.482,28
1	Contenzioso	€ 600.000,00
1	Imposta di soggiorno	€ 1.576,50
1	Incarichi	€ 12.250,00
1	Incidenti	€ 513,44
1	Omesso versamento gioco del lotto	€ 12.383,92
1	Oneri urbanizzazione mancato adeguamento	€ 6.500,00
1	Indebito rimborso spese legali (del. Sez. di contr. 24.10.2017)	€ 6.739,49
<b>40</b>	<b>totale</b>	<b>€ 9.953.110,59</b>

Anno 2020 Sentenze di condanna IMPORTO PER CATEGORIA DI DANNO			
PATRIMONIALE	IMMAGINE	DISSERVIZIO	TOTALE
€ 9.402.665,65 €	€ 536.700,00	€ 13.744,94	€ 9.953.110,59

Anno 2020 Sentenze di condanna RIPARTITE PER IMPORTO DI DANNO				
Fino ad € 1.000,00	tra € 1.001,00 e € 10.000,00	tra € 10.001,00 e € 100.000,00	Oltre € 100.000,00	TOTALE
4	15	15	6	40

<b>Anno 2020</b>				
<b>Sentenze di condanna</b>				
<b>PER AMMINISTRAZIONE DANNEGGIATA</b>				
<b>ERARIO</b>	<b>ENTI LOCALI</b>	<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>SOGGETTI PRIVATI</b>	<b>TOTALE</b>
<b>16</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>40</b>

Ulteriore conferma dell'elevata produttività della Sezione nel 2020 si rinviene nella riduzione dei tempi per l'apertura dei giudizi e nel deposito delle sentenze dopo la celebrazione delle relative udienze, soprattutto nel terzo quadrimestre del 2020.

<b>GIUDIZI DI RESPONSABILITA' APERTI NEL 2020</b>		
<b>n. 76</b>		
Tempi medi fissazione udienza da apertura numeri giudizi <b>primo quadrimestre</b>	Tempi medi fissazione udienza da apertura numeri giudizi <b>secondo quadrimestre</b>	Tempi medi fissazione udienza da apertura numeri giudizi <b>terzo quadrimestre</b>
<b>14 GIUDIZI</b>	<b>17 GIUDIZI</b>	<b>45 GIUDIZI</b>
<b>19 giorni</b>	<b>26 giorni</b>	<b>17 giorni</b>

<b>TOTALE SENTENZE DI RESPONSABILITA' E A ISTANZA DI PARTE</b>			
<b>DEPOSITATE NEL 2020</b>			
<b>n. 46</b>			
<b>primo quadrimestre</b>	<b>secondo quadrimestre</b>	<b>terzo quadrimestre</b>	<b>TOTALE SENTENZE</b>
<b>19 sentenze (18+1*)</b>	<b>0 sentenze **</b>	<b>27 sentenze</b>	<b>46</b>
Tempi medi di deposito sentenze da udienza	Tempi medi di deposito sentenze da udienza	Tempi medi di deposito sentenze da udienza	
<b>62 giorni</b>	<b>n.c.</b>	<b>31 giorni</b>	

\*istanza di parte

\*\* sospensione causa Covid-19

## 7) SENTENZE DELLA SEZIONE EMILIA ROMAGNA (PENSIONISTICA)

Nel 2020 sono state emesse e pubblicate dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia Romagna **n. 171 sentenze** in materia pensionistica così ripartite:

Anno 2020			
Sentenze pubblicate			
PENSONI CIVILI	PENSIONI MILITARI	PENSIONI DI GUERRA	TOTALE
26	143	2	171

con i seguenti esiti:

Anno 2020						
Esiti sentenze pubblicate						
ACCOGL.	PARZIALE ACCOGL.	RIGETTO	INAMMISS.	DIFETTO DI GIURISDIZIONE	CESSATA MATERIA	TOTALE
121	5	27	13	3	2	171

Nonostante che a causa del Covid 19, primo stato di emergenza da marzo a maggio 2020, sono state rinviate n. 7 udienze, **le sentenze pubblicate nel 2020 (n. 171) sono state 12 in più** rispetto a quelle emesse nel 2019, anno in cui sono state pubblicate n. 159 sentenze.

Inoltre, va rimarcato che nonostante l'emergenza sanitaria in atto, con conseguente ampliamento dei tempi per:

- l'acquisizione del fascicolo amministrativo all' INPS ex gestione INPDAP;
- l'esito degli accertamenti medici disposti presso le Commissioni mediche e l'Ufficio medico legale del Ministero della Salute che hanno avuto grandi difficoltà ad effettuare visite mediche in presenza, comunque sono stati contenuti i tempi di definizione dei ricorsi pensionistici;
- ordinanze interlocutorie;
- istanze di provvedimenti cautelari;

- ulteriori richieste istruttorie;
- rimessione nei termini;

e con una scopertura di 3 magistrati (giudice unico per le pensioni) pari al 33,33 % rispetto all'organico di diritto, nel 2020 sono stati definiti con sentenza l'86,55% dei ricorsi entro 360 giorni dalla data di assegnazione dei relativi fascicoli.

Anno 2020							
Tempi definizione ricorsi pensionistici con sentenza							
SENT. PUBBLICATE ENTRO 180 gg. DALL'ASSEGNAZIONE		SENT. PUBBLICATE ENTRO 240 gg. DALL'ASSEGNAZIONE		SENT. PUBBLICATE ENTRO 360 gg. DALL'ASSEGNAZIONE		SENT. PUBBLICATE OLTRE 360 gg. DALL'ASSEGNAZIONE	
n. sent.	Perc.						
26	15,20%	50	29,24%	72	42,11%	23	13,45%

Non solo ma va sottolineata anche la **rapidità nel deposito delle sentenze del giudice unico per le pensioni che per l'84,80% (pari a n. 145 sentenze) è avvenuto entro 15 giorni dalla celebrazione della relativa udienza.**

Anno 2020					
Tempi pubblicazione sentenze su ricorsi pensionistici					
SENT. PUBBLICATE ENTRO 15 gg. DALL'UDIENZA		SENT. PUBBLICATE TRA 16 e 30 gg. DALL'UDIENZA		SENT. PUBBLICATE OLTRE 30 gg. DALL'UDIENZA	
n. sent.	Perc.	n. sent.	Perc.	n. sent.	Perc.
145	84,80%	15	8,77%	11	6,43%

In materia pensionistica le principali questioni trattate hanno riguardato l'applicazione dell'art. 54 del d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092 per il calcolo della misura del trattamento pensionistico del personale militare, richiesta da numerosi ricorrenti per i quali l'I.N.P.S. ha applicato l'art. 44 del predetto d.p.r. n. 1092/1973 previsto per il personale civile. Come ricordato su tali problematiche è intervenuta la sentenza delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM/PRES-SEZ.

## 8) RITI ALTERNATIVI - RISULTATI CONSEGUITI

Nonostante il periodo di sospensione delle attività delle Sezione da marzo 2020, causa Covid -19, anche per riti alternativi la Sezione Emilia-Romagna nel 2020 ha migliorato i risultati raggiunti nel 2019 sia **per il rito abbreviato** (art. 130 c.g.c.) che **per il rito monitorio** (art. 131 c.g.c.) come evidenziato nelle tabelle di seguito indicate-

### Art. 130 (RITO ABBREVIATO)

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE EMILIA-ROMAGNA <i>Rito abbreviato - art. 130, d.lgs. 174/2016</i> <i>(con riferimento a ciascun convenuto)</i>						
Anno	Richieste presentate nell'anno	accolte	respinte	da definire	Importo versato (%) su danno citazione	(+/-) 2019/2020
2019	5	4	1	0	€ 55.225,83 31%	<b>+ 2,09%</b>
2020	10	5	2	3	€ 56.377,39 47%	

Nel 2020 le richieste di rito abbreviato (art. 130 c.g.c.) **sono aumentate del 50%** mentre le somme effettivamente incamerate ammontano ad € 56.377,39 con un aumento del 2,08% rispetto al 2019.

Sentenze che definiscono il giudizio con rito abbreviato:	Anno	n. sentenze	n. convenuti	(+/-) 2019/2020
	2019	1	1	<b>+ 600%</b>
	2020	7	10	

Conseguentemente sono aumentate sensibilmente il numero delle sentenze che definiscono tale procedimento ex art. 130 del codice della giustizia contabile che il numero dei convenuti.

### Art. 131 (RITO MONITORIO)

Anche per questo rito alternativo (art. 131 c.g.c.) i risultati ottenuti nel 2020 migliorano notevolmente quelli riferiti al 2019.

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Rito monitorio - art. 131 d.lgs. 174/2016 (con riferimento a ciascun agente contabile o convenuto)						
Anno	Decreti emessi nell'anno	accettati	non accettati	da definire	Importo versato (%) su danno citazione	(+/-) 2019/2020
2019	33	17	4	12	€ 17.737,34 58% danno	Somme incassate procedimenti 2020
2020	27	4	3	20	€ 31.057,69 47% danno	<b>+ 57,11%</b>

Infatti, le somme incassate dall'erario riferite a procedimenti nel 2020 aumentano ad € 31.057,69 con un aumento del 57,11% rispetto a quelli riferiti al 2019 (€ 17.737,34), oltre al pagamento da parte dei convenuti delle spese di giudizio.

Ordinanze che definiscono il giudizio con rito monitorio:	Anno	n. ordinanze	n. agenti/convenuti	Importo accettato (%) su danno citazione	(+/-) 2019/2020
	2019	12	17	€ 23.020,34 46% danno	Somme incassate Procedimenti 2020
	2020	10	11	€ 29.701,39 52% danno	<b>+ 22,49%</b>

Anche se le ordinanze che definiscono il giudizio con rito monitorio hanno avuto, causa Covid-19, una lieve flessione (n. 10) nel 2020 rispetto a (n. 12) del 2019 così come per i convenuti passati ad 11 nel 2020 rispetto ai 17 del 2019, ciò nondimeno **è aumentato il recupero di danaro pubblico.**

Infatti, **le somme incassate** dall'erario riferite a procedimenti del 2020 **aumentano ad € 29.701,39** con un aumento del **22,49%** rispetto a quelli riferiti al 2019 (€ 23.020,34), oltre al pagamento da parte dei convenuti delle spese di giudizio. La tendenza è destinata ad aumentare nel corrente anno, come confermato dalla

circostanza che al 2 febbraio 2021, risultano accettate dai convenuti somme per  
determine per rito monitorio (art. 131 c.g.c.) pari a complessivi € **32.494,26**.

È significativo che nei primi 33 giorni del 2021 è stato migliorato e superato di €  
2.792,87 l'importo dell'intero anno 2020 pari ad € 29.701,39.

## 8.1) RITI ALTERNATIVI - ASPETTI INNOVATIVI

Degna di menzione è l'interpretazione data dalla Sezione alla procedura prevista dall'art. 130 del Codice della giustizia contabile sull'ambito e l'applicazione del rito abbreviato, alternativo al giudizio di responsabilità.

**Decreto n. 8/2020** (*diniogo del P.M. al rito abbreviato e sindacato della Sezione giurisdizionale; obbligo resa del parere del P.M. in caso di istanza contenuta nella comparsa di risposta*)

Con il **decreto n. 8 del 2020** emesso nel procedimento per rito abbreviato ex art. 130 d.lgs. n. 174/2016 la Sezione ha affermato la piena funzione giurisdizionale e il proprio sostanziale potere di cognizione che, seppure in un'ottica sommaria, coinvolge sia la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della richiesta (che va esclusa solamente nei casi di doloso arricchimento del danneggiante), sia il merito dell'accordo, atteso che il Collegio valuta la congruità della somma proposta in ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e dell'entità del danno, ai sensi dell'articolo 130, c. 6, d.lgs. n. 174/2016.

Pertanto, anche nel caso di parere negativo da parte della Procura attrice, spetta alla Sezione valutare detta congruità e il dissenso del requirente all'accesso al rito abbreviato non comporta l'automatica trattazione con il rito ordinario, posto che il c. 5 del menzionato art. 130 prevede che sia fissata l'udienza camerale per la discussione della relativa richiesta laddove essa non sia manifestamente infondata.

Con il medesimo **decreto n. 8 del 2020** è stato stabilito che la richiesta di rito abbreviato avanzata da parte convenuta debba considerarsi ritualmente proposta se contenuta per la prima volta nella comparsa di costituzione e risposta (come prevede l'art. 130, c. 1, d.lgs. n. 174/2016) anche in assenza di acquisizione preventiva del parere da parte della Procura attrice.

## **8.2) ULTERIORI CONSIDERAZIONI E PROPOSTE PER I RITI ALTERNATIVI**

Per il rito abbreviato (art. 130 c.g.c.) sarebbe auspicabile apportare alcune modifiche quali:

- la formulazione del parere del p.m. 10 giorni prima dell'udienza o direttamente nell'udienza camerale nel caso in cui la parte convenuta avanzi tale richiesta in sede di memoria di costituzione in giudizio depositata 20 giorni prima dell'udienza;
- la cognizione monocratica, anziché collegiale, della controversia (come per il rito sanzionatorio);
- la immediata definizione con sentenza del giudizio, con successiva chiusura del procedimento a mezzo di ordinanza di accertamento dell'avvenuto pagamento della somma determinata in sentenza, senza dover fissare un'ulteriore udienza.

## 9) CONTI GIUDIZIALI

Per quanto concerne l'attività in materia di conti giudiziari, si segnala che alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna al 31 dicembre 2019 erano pendenti n. 40.909 conti giudiziari, a cui si sono aggiunti altri 10.887 conti pervenuti nel corso dell'anno 2020 per un totale complessivo di n. 51.796 conti giudiziari.

Di questi, **n. 21.093 sono stati definiti nel 2020**, ai sensi dell'art. 150 del codice della giustizia contabile, **mediante l'emissione di n. 1.110 decreti presidenziali**, con una riduzione pari al **40,72 % dell'arretrato** formatosi che **al 31 dicembre 2020** si è ridotto a **n. 30.703** conti giudiziari.

<b>Anno 2020</b>		
<b>Definizione conti giudiziari (art. 150 c.g.c.)</b>		
<b>TIPOLOGIA CONTI GIUDIZIALI</b>	<b>NUMERO CONTI GIUDIZIALI</b>	<b>PERCENTUALE %</b>
TESORIERE	1062	5
CONCESSIONARIO	9103	43,20
CONSEGNATARIO AZIONI	505	2,40
CONSEGNATARIO BENI	3737	17,70
ECONOMO	1308	6,20
AGENTE CONTABILE	753	3,60
AGENTE DELLA RISCOSSIONE	3104	14,70
ALTRO	1521	7,20
<b>TOTALE</b>	<b>21.093</b>	<b>100</b>

Anno 2020 Definizione conti giudiziali (art. 150 c.g.c.)		
TIPOLOGIA PER AMMINISTRAZIONI ED ENTI	NUMERO CONTI GIUDIZIALI	PERCENTUALE %
ERARIO	748	3,50
COMUNI	18613	88,20
PROVINCIA	410	1,90
REGIONE	33	0,20
UNIVERSITA'	104	0,50
CAMERE DI COMMERCIO	101	0,50
ASL/OSPEDALI	817	3,90
ALTRI ENTI	267	1,30
<b>TOTALE</b>	<b>21.093</b>	<b>100</b>

Al riguardo si sta predisponendo nel corrente anno una nuova circolare in materia di conti giudiziali, che attraverso l'aggiornamento dell'anagrafe degli agenti contabili nonché dei responsabili del procedimento (tenuti alla presentazione del conto) la semplificazione dell'acquisizione informatica tramite SIRECO<sup>8</sup>, nuove tecniche organizzative e modalità di esame dei conti permetterà nel 2021 di incrementare notevolmente la tendenza alla riduzione dei conti giudiziali pendenti. Infine, si evidenzia che la Sezione nel corso del 2020 ha emesso n. 24 decreti ex art. 141, c. 4, d.lgs. 174/2016 per resa di conto su ricorsi della Procura Regionale. A seguito di detti decreti, sono stati depositati n. 42 conti giudiziali dagli agenti contabili interessati dai provvedimenti.

<sup>8</sup> Si ringraziano la dr.ssa Antonella Serini ed il dr. Cristiano Pretto del DGSIA progetto Sireco – Giudico della Corte dei conti per la collaborazione fornita.

## 10) CONCLUSIONI

“L'anno che verrà” non solo è il titolo di una delle più belle canzoni musicata, scritta ed interpretata di Lucio Dalla nel 1979, ma sintetizza la forte speranza di superare quanto prima (allora la paura del terrorismo dei fini anni '70) oggi, la paura della pandemia da Covid-19.

Da più parti si è accostata l'auspicata rinascita post pandemia della Nazione all'idea di un nuovo Rinascimento italiano.

Il filosofo napoletano Giambattista Vico nella sua famosa *teoria dei corsi e ricorsi storici* aveva teorizzato che la storia è caratterizzata dal continuo e incessante ripetersi di tre cicli distinti:

- l'età primitiva e divina;
- l'età poetica ed eroica;
- l'età civile e veramente umana.

Il continuo ripetersi di questi cicli non avveniva per caso ma era predeterminato e regolamentato dalla provvidenza.

Per cui dopo una fase buia, di decadenza, segue quasi sempre la fase della rinascita.

Molti hanno visto delle assonanze tra la pandemia da COVID-19 e la peste raccontata dal Manzoni nei Promessi Sposi. Dopo la peste seguì il Rinascimento italiano, quel movimento e soprattutto momento storico estremamente florido, caratterizzato dalla fioritura delle arti, delle lettere e da un nuovo modello di società, che metteva l'uomo e la sua forza creativa al centro di ogni progetto.

Con l'aiuto dell'Europa, ci sono le premesse per un **Nuovo Rinascimento italiano**.

In questo sarà fondamentale **il ruolo della Pubblica Amministrazione**.

Occorre passare dalla responsabilità della P.A. ad una P.A. responsabile, affidabile, attraverso precisi obiettivi da conseguire e l'identificazione dei

soggetti chiamati a realizzarli.

In questo la Pubblica Amministrazione deve:

- ringiovanirsi, con il reclutamento di forze giovani, motivate e desiderose di entrare nel mondo del lavoro;
- completare la digitalizzazione dei suoi apparati;
- formarsi attraverso un continuo e costante aggiornamento.

Il tutto senza dimenticare le norme stabilite dalla Costituzione per chi svolge funzioni pubbliche:

**L'art. 98 prevede che i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione non del Governo, non dello Stato, non della Repubblica ma della Nazione ovvero di tutti i cittadini.**

**L'articolo 54 precisa che i cittadini a cui sono affidate pubbliche funzioni debbano adempierle con disciplina ed onore.**

Sono affermazioni importanti non rituali, parole come **onore**, **servizio alla Nazione**, prima ancora che una dimensione giuridica dell'agire pubblico, evocano una dimensione morale e ideale.

Occorre restituire al servizio svolto dalla pubblica amministrazione il concetto di *civil servant* di funzione sociale, perché senza una P.A. che funzioni non esiste una Nazione efficiente al passo con i tempi ed in grado di affrontare le sfide del futuro.

La vera riforma non è quella in divenire, la **vera riforma è far funzionare la macchina organizzativa esistente**, migliorandola, perfezionandola, motivando il personale.

Sono convinto che il lavoro del giudice è, e sempre di più lo sarà in futuro, il risultato di un lavoro di squadra intendendo per squadra non solo i colleghi magistrati ma anche i funzionari che collaborano ed il cui apporto è altrettanto importante per la realizzazione delle funzioni attribuite alla Corte dei conti.

Attraverso un diverso ed innovativo approccio organizzativo, in questi primi mesi di esperienza di Presidente, prima come aggiunto e poi titolare della Sezione Emilia-Romagna della Corte dei conti, ho cercato di introdurre ed applicare 3 principi organizzativi fondamentali per la riuscita di ogni progetto:

- ❖ **partecipazione,**
- ❖ **condivisione;**
- ❖ **decisione.**

Il magistrato titolare di funzioni direttive, oltre alla preparazione giuridica ed alla capacità di interlocuzione, deve anche essere un manager dell'apparato organizzativo, che gli è stato affidato, confrontandosi con il territorio, facendo conoscere alla comunità le importanti funzioni della Corte dei conti, prima magistratura istituita dopo l'unità di Italia, con quasi 160 anni di storia, che sono ancora attuali, fondamentali e strategiche, soprattutto nel processo di rinascita della Nazione post pandemia da Covid 19.

Anche se il modo di lavorare è cambiato, i valori che debbono guidare il giudice ogni giorno in questi tempi difficili restano invariati: imparzialità, indipendenza, rigore, umiltà, rispetto della Costituzione, della legge e dei cittadini.

**Gli importanti risultati conseguiti dalla Sezione Emilia-Romagna della Corte dei conti nel 2020, nonostante la gravissima emergenza sanitaria in atto e la scopertura di quasi il 40% dell'organico, dimostrano e confermano il grande lavoro di squadra che è stato svolto nell'ultimo quadrimestre dello scorso anno.**

Per queste ragioni, nel concludere questa mia prima relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2021 di questa Sezione, ritengo doveroso ringraziare, non genericamente, ma nominativamente:

- ❖ **i magistrati:**

Consiglieri Antonio Nenna, Alberto Rigoni, Igina Maio, Riccardo Patumi, Ivano Malpesi ed il Referendario Andrea Giordano;

❖ **il personale amministrativo:**

dr.ssa Lucia Caldarelli; sig.ra Susanna Barbato, sig. Luca Cataldi, sig.ra Laura Cannas, sig. Gerardo Verdini; dr. Laurino Macerola, dr.ssa Alessandra Foschetti; dr.ssa Maria Cassadonte, sig.ra Stefania Brandinu; sig.ra Fiorella Fergnani; dr. Salvatore Castelli; sig.ra Giulia Balzotti, sig.ra Carmela Liccardo, sig.ra Roberta Seragnoli, sig.ra Elisabetta Milani nonché i dirigenti del Saur dr.ssa Francesca Tondi e dr.ssa Elena Papiano, per l'elevato impegno e l'alto senso del dovere che, nonostante la sospensione delle normali attività per l'emergenza sanitaria, ancora in atto, hanno permesso una maggiore produttività della Sezione nel 2020, migliorando i risultati ottenuti nel 2019.

Il Presidente

(Tammaro MAIELLO)

**TABELLE STATISTICHE**  
**ATTIVITÀ NEL 2020**  
**DELLA**  
**SEZIONE GIURISDIZIONALE**  
**DELLA CORTE DEI CONTI**  
**PER**  
**L'EMILIA ROMAGNA**



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

<b>ORGANICO MAGISTRATI al 31 dicembre 2020</b>	1 Presidente 1 Presidente Aggiunto 9 Magistrati
--	---

<b>PRESIDENTE</b>	Tammaro Maiello*
<b>PRESIDENTE AGGIUNTO</b>	vacante
<b>GIUDICE</b>	Antonio Nenna
<b>GIUDICE</b>	Alberto Rigoni
<b>GIUDICE</b>	Igina Maio
<b>GIUDICE</b>	Riccardo Patumi
<b>GIUDICE</b>	Ivano Malpesi
<b>GIUDICE</b>	Andrea Giordano**
<b>GIUDICE</b>	vacanti
<b>GIUDICE</b>	
<b>GIUDICE</b>	

SCOPERTURA

36,36%

(\*) Presidente aggiunto dal 1° settembre 2020 e poi Presidente titolare dal 23 novembre 2020

(\*\*) Assegnato dal 4 giugno 2020.



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

<b>ORGANICO AMMINISTRATIVO AL 31 DICEMBRE 2020</b>	<b>ORGANICO DI DIRITTO 24 UNITA' *</b>
Area III	Caldarelli Lucia
Area III	Barbato Susanna
Area III	Cataldi Luca
Area III	Cannas Laura
Area III	Verdini Gerardo
Area III	Macerola Laurino
Area III	Foschetti Alessandra**
Area III	vacante
Area II	Cassadonte Maria***
Area II	Brandinu Stefania
Area II	Fernani Fiorella
Area II	Castelli Salvatore
Area II	Balzotti Giulia
Area II	Liccardo Carmela
Area II	Seragnoli Roberta
Area II	Milani Elisabetta
Area II	vacante
Area II	vacante
Area II	vacante

Personale in legge 104/ 1992  
SCOPERTURA

13,33%  
41,67%

(\*) Rideterminazione aree pianta organica decreto Segretario Generale n. 275 del 3.12.2020;

(\*\*) In posizione di comando;

(\*\*\*) In quiescenza dal 1° novembre 2020

## Giudizi nelle materie di contabilità pubblica

### Giudizi pendenti al 01/01/2020

Responsabilità	Conto	Istanza di parte	Resa di conto	Totale
<b>82</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>83</b>

### Giudizi aperti

Responsabilità	Conto	Istanza di parte	Resa di conto	Totale
<b>76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>100</b>

### Giudizi definiti

Responsabilità	Conto	Istanza di parte	Resa di conto	Totale
<b>55</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>80</b>

### Giudizi pendenti al 31/12/2020

Responsabilità	Conto	Istanza di parte	Resa di conto	Totale
<b>103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103</b>

## Conti giudiziali

Pendenti al 1/1/2020	Pervenuti	Definiti				Pendenti al 31/12/2020
		Conti definiti con decreto di discarico	Conti definiti con decreto di estinzione	Conti definiti in giudizio	<b>Totale</b>	
<b>40.909</b>	<b>10.887</b>	<b>0</b>	<b>21.093</b>	<b>0</b>	<b>21.093</b>	<b>30.703</b>

<b>Giudizi in materia Pensionistica</b>			
<b>Giudizi pendenti al 01/01/2020</b>			
Civili	Militari	Guerra	<b>Totale</b>
<b>29</b>	<b>93</b>	<b>4</b>	<b>126 *</b>
<b>Giudizi aperti</b>			
Civili	Militari	Guerra	<b>Totale</b>
<b>49</b>	<b>278</b>	<b>3</b>	<b>330</b>
<b>Giudizi definiti</b>			
Civili	Militari	Guerra	<b>Totale</b>
<b>26</b>	<b>143</b>	<b>2</b>	<b>171</b>
<b>Giudizi pendenti al 31/12/2020</b>			
Civili	Militari	Guerra	<b>Totale</b>
<b>52</b>	<b>228</b>	<b>5</b>	<b>285</b>

- 
- *Il dato relativo ai giudizi pendenti al 01/01/2019, a seguito di revisione degli archivi informatici è stato aggiornato nel corso dell'anno 2020.*
-

<b>SENTENZE</b>			
<b>Giudizi di Responsabilità</b>			
Condanna	Assoluzione	Altro	Totale
<b>40</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>45</b>
<b>Giudizi di Conto</b>			
Sentenze			Totale
<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Giudizi ad Istanza di parte</b>			
Accoglimento	Rigetto	Altro	Totale
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Giudizi in materia Pensionistica</b>			
Accoglimento	Rigetto	Altro	Totale
<b>126</b>	<b>27</b>	<b>18</b>	<b>171</b>
<b>Totale sentenze</b>			<b>217</b>

<b>ORDINANZE</b>				
<b>Giudizi di Responsabilità</b>				
Attività istruttoria	Monitori	Proroga termini	Altro	<b>Totale</b>
<b>2</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>18</b>
<b>Giudizi in materia Pensionistica</b>				
Attività istruttoria	Sospensive	Altro	<b>Totale</b>	
<b>10</b>	<b>3</b>	<b>29</b>	<b>42</b>	
<b>Giudizi ad Istanza di parte</b>				
Attività istruttoria	Proroga termini	Altro	<b>Totale</b>	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Totale ordinanze</b>				<b>60</b>

<b>DECRETI</b>		
<b>Giudizi di Responsabilità: Rito abbreviato</b>		
Accoglimento	Inammissibilità	<b>Totale</b>
<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>
<b>Giudizi per Resa di Conto</b>		
Fissazione termine deposito conto giudiziale	Altro	<b>Totale</b>
<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>
<b>Giudizi in materia Pensionistica</b>		
Rinvio	Altro	<b>Totale</b>
<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
<b>Totale decreti</b>		<b>37</b>

<b>UDIENZE</b>	
<b>Collegiali (contabilità pubblica)</b>	<b>8</b>
<b>Monocratiche (contabilità pubblica)</b>	<b>0</b>
<b>Camerali (contabilità pubblica)</b>	<b>8</b>
<b>Monocratiche (pensioni)</b>	<b>27</b>
<b>Camerali (pensioni)</b>	<b>5</b>

<b>SEQUESTRI CONSERVATIVI</b>	
Istanze	<b>0</b>
Decreti Presidenziali	<b>0</b>
Ordinanze del Giudice designato	<b>0</b>
Ordinanze collegiali su reclamo	<b>0</b>

**PROSPETTI SINOTTICI ED ISTOGRAMMI RIEPILOGATIVI**

**ATTIVITÀ NEL 2020**

**DELLA**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI**


**PER L'EMILIA ROMAGNA**

1) **PROSPETTO**


**ATTIVITA' SEZIONE GIURISDIZIONALE CORTE DEI CONTI PER L' EMILIA ROMAGNA**

**2020**  
**totale provvedimenti emessi**  
**n. 311**

**+ 20 rispetto al 2019**



**2019**  
**totale provvedimenti emessi**  
**n. 291**





## 2) PROSPETTO

### ATTIVITA' SEZIONE GIURISDIZIONALE CORTE DEI CONTI PER L' EMILIA ROMAGNA


2020

#### RIPARTITA PER QUADRIMESTRI



### 3) PROSPETTO



#### ATTIVITA' SEZIONE GIURISDIZIONALE CORTE DEI CONTI PER L' EMILIA ROMAGNA



#### 4) PROSPETTO


##### ATTIVITA' SEZIONE GIURISDIZIONALE CORTE DEI CONTI PER L' EMILIA ROMAGNA

Anno 2020  
Sentenze di condanna  
n. 40  
PER CATEGORIA DI DANNO ERARIALE



## 5) PROSPETTO


### ATTIVITA' SEZIONE GIURISDIZIONALE CORTE DEI CONTI PER L' EMILIA ROMAGNA



Anno 2020 Sentenze di condanna TIPOLOGIA CAUSA DANNO ERARIALE		
N. SENTENZE	TIPOLOGIA DI DANNO	IMPORTO SENTENZA DI CONDANNA
15	DA reati pubblici dipendenti	€. 1.077.803,92
6	Assenteismo	€. 40.797,26
4	Extra attività lavorativa	€. 128.517,55
2	Contributi	€. 288.931,61
2	Dissesso	€. 6.949.808,85
2	Equa riparazione legge pinto	€. 13.805,77
2	Sanità	€. 813.482,28
1	Contenzioso	€. 600.000,00
1	Imposta di soggiorno	€. 1.576,50
1	Incarichi	€. 12.250,00
1	Incidenti	€. 513,44
1	Omesso versamento gioco del lotto	€. 12.383,92
1	oneri urbanizzazione mancato adeguamento	€. 6.500,00
1	Indebito rimborso spese legali (del. Sez. di contr. 24.10.2017)	€. 6.739,49
<b>40</b>	<b>totale</b>	<b>€. 9.953.110,59</b>


## 6) PROSPETTO

ATTIVITA' SEZIONE GIURISDIZIONALE CORTE DEI CONTI PER L' EMILIA ROMAGNA



## 7) PROSPETTO

### ATTIVITA' SEZIONE GIURISDIZIONALE CORTE DEI CONTI PER L' EMILIA ROMAGNA



**8) PROSPETTO**

**ATTIVITA' SEZIONE GIURISDIZIONALE CORTE DEI CONTI PER L' EMILIA ROMAGNA**




## 9) PROSPETTO

ATTIVITA' SEZIONE GIURISDIZIONALE CORTE DEI CONTI PER L' EMILIA ROMAGNA


2020

### TEMPI MEDI FISSAZIONE UDIENZA DA APERTURA GIUDIZI DI RESPONSABILITA'



## 10) PROSPETTO



### ATTIVITA' SEZIONE GIURISDIZIONALE CORTE DEI CONTI PER L' EMILIA ROMAGNA



2° quadrimestre udienze sospese causa Covid-19



## 11) PROSPETTO

### ATTIVITA' SEZIONE GIURISDIZIONALE CORTE DEI CONTI PER L' EMILIA ROMAGNA





## 12) PROSPETTO

### ATTIVITA' SEZIONE GIURISDIZIONALE CORTE DEI CONTI PER L' EMILIA ROMAGNA



### 13) PROSPETTO

#### ATTIVITA' SEZIONE GIURISDIZIONALE CORTE DEI CONTI PER L' EMILIA ROMAGNA




ART.130 D.Lgs. n.174/2016		
ANNO	IMPORTO VERSATO	(+/-) 2020/219
2020	€. 56.377,83	+ 2,09%
2019	€. 55.225,83	

#### 14) PROSPETTO

#### ATTIVITA' SEZIONE GIURISDIZIONALE CORTE DEI CONTI PER L' EMILIA ROMAGNA


### SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE EMILIA-ROMAGNA

#### Rito monitorio - art. 131 d.lgs. 174/2016



	2019	2020
■ accettati	17	4
■ non accettati	4	3
■ da definire	12	20

### ORDINANZE CHE DEFINISCONO IL GIUDIZIO CON RITO MONITORIO ART. 131 DEL D.LGS. N.174/2016





	2019	2020
■ n. agenti/convenuti	17	11
■ n. ordinanze	12	10

ART. 131 D.Lgs. n.174/2016		
ANNO	IMPORTO VERSATO	(+/-) 2020/219
2020	€ 29.701,34	+ 22,49%
2019	€ 23.020,34	

N.B. AL 2.2.2.2021 LE SOMME ACCETTATE SONO STATE PARI AD € 32.494,26 (SUPERANDO L' IMPORTO ANNUO DEL 2020) CON UNA TENDENZA IN FORTE AUMENTO.


## 15) PROSPETTO

### ATTIVITA' SEZIONE GIURISDIZIONALE CORTE DEI CONTI PER L' EMILIA ROMAGNA





16) PROSPETTO

ATTIVITA' SEZIONE GIURISDIZIONALE CORTE DEI CONTI PER L' EMILIA ROMAGNA





## 17) PROSPETTO

### ATTIVITA' SEZIONE GIURISDIZIONALE CORTE DEI CONTI PER L' EMILIA ROMAGNA





## 18) PROSPETTO

### ATTIVITA' SEZIONE GIURISDIZIONALE CORTE DEI CONTI PER L' EMILIA ROMAGNA



## 19) PROSPETTO

### ATTIVITA' SEZIONE GIURISDIZIONALE CORTE DEI CONTI PER L' EMILIA ROMAGNA



CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

